

Atto: DIRIGENZ 2026/4755 del 06-08-2026
Servizio proponente: A2-01 MONTAGNA FORESTE DIOBIVE
Copia del documento firmato digitalmente

ALLEGATO "A" ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI E DI RINUNCIA - CSR MOLISE 2023/2027 INTERVENTO SRE01 - SRD02					
N.	CUAA	BENEFICIARIO	MOTIVI OSTATIVI	OSSERVAZIONI	CONTRODEDUZIONI
1	BVLCRL86M23H926N	BEVILACQUA CARLO	Nell'elaborato progettuale allegato alla domanda (PIA) si dichiara che i terreni costituenti il fascicolo aziendale sono di provenienza della Sig.ra Mezzalingua Rosanna, la cui produttività aziendale relativa alle tre annualità precedenti risulta essere inferiore ai limiti previsti dal bando (art. 5, comma 1, lettera b) e commi 7 e 8); inoltre, si dichiara l'acquisizione di altri terreni in affitto, che concorrono a raggiungere una consistenza aziendale di Ha 24.24.87 ma non vengono forniti riferimenti chiari e puntuali in merito alla derivazione della PST di accesso così come previsto dal bando (art. 5, comma 2, lettera a).In riferimento all'intervento SRD02:b) per verificare la ragionevolezza dei costi, compresi quelli relativi alle spese generali, per essere ammissibili, laddove si fa ricorso al confronto tra preventivi, è necessaria la presentazione di almeno tre preventivi confrontabili tra loro. La richiesta dei preventivi deve essere formulata tramite l'applicativo “Gestione preventivi per domanda di sostegno” presente nella piattaforma Sian. La mancanza di uno solo dei tre preventivi comporta la non ammissibilità del relativo bene/servizio (Manuale delle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise, capitolo 6, paragrafo 6.6 e 6.6.1, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 7502 del 15 dicembre 2025).Dalla consultazione del fascicolo aziendale e dall'analisi della documentazione allegata alla domanda di aiuto, si rileva che l'azienda dispone già, all'interno del proprio parco macchine, di attrezzature quali uno spandiconcime (modello AGREX) e di una seminatrice (modello Santa Maria motore Gaspardo). Dalla relazione e dagli elaborati progettuali trasmessi a corredo della domanda si evidenzia, tra gli investimenti proposti, anche l'acquisto di uno spandiconcime (ditta SKY Ex - Sulky mod. DX 30+ Isobus 1500) e di una seminatrice (MASCAR Mod 400 MONTANA), il cui importo, a seguito di comparazione tra preventivi, è pari a € 44.000,00 (preventivo n.252 del 17.10.2025, – Agri Pegaso Group Agricolture). Tale l'importo non risulta ammissibile in quanto non è soddisfatta la condizione prevista dal bando (art. 9, comma 7, lettera c), che esclude l'ammissibilità di investimenti configurabili come mera sostituzione. Inoltre, i costi generali, quali gli onorari dei tecnici per la progettazione e per la certificazione, possono essere ammessi entro un limite massimo del 5% dell'investimento, così come previsto all'art. 9, comma 6 del bando.	Osservazioni pervenute con nota del 29.07.2026 prot. n. 101359/2026	Le osservazioni formulate non risultano idonee a superare i motivi ostativi già comunicati.Con riferimento all'intervento SRD02, il Manuale delle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise stabilisce che la verifica della ragionevolezza dei costi, per gli investimenti valutati mediante confronto tra preventivi, debba essere effettuata attraverso le modalità procedurali disciplinate dal sistema "Gestione preventivi per domanda di sostegno" presente sulla piattaforma SIAN e che i preventivi costituiscano elemento essenziale ai fini della dimostrazione della congruità della spesa ammissibile. Inoltre, la stessa disciplina prevede che la valutazione di ammissibilità comprenda la verifica della ragionevolezza dei costi presentati e della conformità dell'investimento proposto.Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita agli atti non risulta possibile verificare la congruità e la ragionevolezza della spesa proposta secondo le modalità procedurali previste dalla disciplina applicabile.Tale carenza non si configura quale mera irregolarità documentale sanabile, ma incide direttamente sulla possibilità di svolgere le verifiche obbligatorie previste dalla disciplina attuativa ai fini dell'ammissibilità dell'investimento. La documentazione trasmessa in sede di controdeduzioni non supera pertanto il motivo ostativo già comunicato, in quanto non consente all'Amministrazione di effettuare le verifiche richieste dalla normativa procedurale vigente ai fini dell'ammissibilità della spesa.Ne consegue che gli investimenti proposti nell'ambito dell'intervento SRD02 non possono essere ritenuti ammissibili a finanziamento.Inoltre, dall'esame della documentazione progettuale e degli elaborati allegati alla domanda di sostegno, non emergono elementi tecnici, economici e progettuali sufficientemente chiari, puntuali e oggettivamente verificabili tali da consentire il riconoscimento del punteggio richiesto dal beneficiario con riferimento al criterio di selezione "Dimensione economica dell'operazione". In particolare, la documentazione prodotta non consente di accertare in maniera adeguata e oggettiva la sussistenza delle condizioni previste dal bando per l'attribuzione del relativo punteggio, in quanto gli elementi descrittivi e giustificativi contenuti nel Piano di insediamento e negli elaborati progettuali risultano generici, non adeguatamente circostanziati e privi di un sufficiente supporto documentale idoneo a dimostrare il concreto soddisfacimento del criterio di selezione invocato.La rideterminazione del punteggio complessivo determina il mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità prevista dall'art. 13, comma 2, del bando, pari a 15 punti per l'intervento SRD02, condizione essenziale per l'accesso al sostegno.Quindi, la domanda risulta non ammissibile sia per l'impossibilità di accertare la ragionevolezza e congruità della spesa proposta sia per il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando.Considerato che la candidatura è stata presentata nell'ambito del Pacchetto Giovani costituito dagli interventi SRE01 e SRD02, tra loro funzionalmente e proceduralmente connessi, la non ammissibilità dell'intervento SRD02 determina la non ammissibilità dell'intera domanda di sostegno.Pertanto non risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità previste dal bando e la domanda è dichiarata non ammissibile.
2	01926530708	F.LLI D'ADDARIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	Dalla verifica effettuata mediante applicativo SIAN non risulta rilasciata la domanda (Mud) di sostegno relativa all'intervento SRD02, prevista nell'ambito del pacchetto integrato; pertanto, non risulta rispettata la modalità di partecipazione stabilita dal bando, che prevede la presentazione congiunta delle due domande.Il bando stabilisce, all'art. 2 - Obiettivi e finalità, che con tale bando “si interviene secondo una logica di progettazione integrata che consente ai giovani di ottenere un incentivo per l'insediamento in aziende agricole (Intervento SRE01) ed un contributo per la realizzazione di investimenti attraverso l'attivazione obbligatoria dell'intervento SRD02”.	Osservazioni pervenute con nota del 19.06.2026 prot. n. 80340/2026	Le osservazioni formulate non risultano idonee a superare i motivi ostativi già comunicati.Nell'ambito del "Pacchetto Giovani – Edizione 2025", non risulta rilasciata sul portale SIAN la domanda relativa all'intervento SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per l'ambiente, clima e benessere animale", la cui presentazione contestuale all'intervento SRE01 costituisce condizione obbligatoria di accesso al sostegno prevista dagli artt. 2 e 6 del bando.Dalle verifiche effettuate sul sistema informativo SIAN risulta rilasciata esclusivamente la domanda afferente all'intervento SRE01, mentre la domanda SRD02 non risulta perfezionata mediante rilascio telematico entro i termini previsti dal bando. Le osservazioni e la documentazione presentate in sede di partecipazione procedimentale dimostrano la predisposizione e la sottoscrizione della domanda SRD02, ma non attestano l'avvenuto rilascio della stessa sul SIAN. Inoltre, le segnalazioni relative a presunti malfunzionamenti del sistema non risultano supportate da evidenze tecniche o attestazioni rilasciate da AGEA idonee a comprovare che il mancato rilascio della domanda sia riconducibile ad anomalie del sistema informatico. L'invio della documentazione mediante PEC non costituisce modalità valida di presentazione della domanda, atteso che il bando prevede esclusivamente la presentazione telematica tramite portale SIAN e stabilisce espressamente che non è previsto alcun invio alla Regione Molise. Pertanto, non risulta soddisfatta una condizione essenziale di ammissibilità prevista dal bando e la domanda è dichiarata non ammissibile.
3	DMTVTR03B04E456B	DI MATTEO VENTURA	Dalla consultazione del fascicolo aziendale mediante applicativo Sian alla data di presentazione della domanda la produttività aziendale del richiedente risulta essere inesistente, ovvero l'azienda non dispone di una PST di accesso, così come previsto dal bando (art. 5, comma 1, lettera b);non sono stati trasmessi documenti attestanti/comprovanti l'incapacità del cedente a continuare nelle sue attività, peraltro unica deroga nel caso in cui, in caso di subentri aziendali, il titolare/amministratore, all'atto della cessione, non abbia compiuto 60 anni d'età (art. 5, comma 1, lettera d) ed e) del bando); non risulta, all'atto di presentazione della domanda, perfezionata l'iscrizione dell'azienda al Registro delle Imprese.In riferimento all'intervento SRD02:d) per verificare la ragionevolezza dei costi, compresi quelli relativi alle spese generali, per essere ammissibili, laddove si fa ricorso al confronto tra preventivi, è necessaria la presentazione di almeno tre preventivi confrontabili tra loro. La richiesta dei preventivi deve essere formulata tramite l'applicativo “Gestione preventivi per domanda di sostegno” presente nella piattaforma Sian. La mancanza di uno solo dei tre preventivi comporta la non ammissibilità del relativo bene/servizio (Manuale delle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise, capitolo 6, paragrafo 6.6 e 6.6.1, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 7502 del 15 dicembre 2025).	Osservazioni pervenute con nota del 24.06.2026 prot. n. 82222/2026	Le osservazioni prodotte non risultano idonee a superare il motivo ostativo già comunicato con il preavviso di rigetto.L'art. 5, comma 1, lettera b), del bando stabilisce che il richiedente debba dimostrare il possesso di terreni in grado di garantire una produttività standard compresa entro i limiti previsti dal bando, specificando che tale condizione è verificata mediante consultazione della scheda di validazione del fascicolo aziendale collegato alla domanda di sostegno. Inoltre, i commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo prevedono che l'azienda debba possedere una dimensione economica minima pari a 10.000 euro di PST nelle aree montane e a 18.000 euro nelle altre aree, configurando tale requisito come condizione essenziale di accesso al sostegno.All'esito delle verifiche istruttorie effettuate sulla documentazione disponibile alla data di presentazione della domanda di sostegno, tale requisito non risultava soddisfatto. Successivamente, in sede di osservazioni, il richiedente ha trasmesso un fascicolo aziendale validato in data 15.06.2026 dal quale emerge una PST pari ad euro 3.632,29, valore che si colloca comunque ampiamente al di sotto della soglia minima richiesta dal bando.La circostanza rappresentata dal richiedente, secondo cui le difficoltà nell'inserimento dei capi ovini e caprini sarebbero state causate dal trasferimento della sede aziendale dal Comune di Rotello al Comune di Montelongo, non consente di superare il rilievo formulato. Tale giustificazione, infatti, non dimostra che il requisito della dimensione economica minima fosse effettivamente posseduto e correttamente rappresentato alla data di presentazione della domanda, ma attesta esclusivamente l'esistenza di problematiche amministrative che hanno condotto ad una successiva modifica o aggiornamento del fascicolo aziendale.Occorre evidenziare che il sistema delle procedure a bando è fondato sul principio della verifica dei requisiti con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione dell'istanza. Ne consegue che le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 possono essere utilizzate per chiarire elementi già esistenti o per contestare le risultanze istruttorie, ma non possono determinare la formazione postuma dei requisiti di accesso né consentire la rivalutazione dell'istanza alla luce di elementi aziendali successivamente acquisiti, aggiornati o regolarizzati.Diversamente opinando, verrebbe consentita una modifica sostanziale della consistenza economica aziendale rilevante ai fini dell'ammissibilità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, in violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità dell'azione amministrativa e par condicio tra tutti i partecipanti alla procedura selettiva. Pertanto, non essendo stato dimostrato il possesso del requisito minimo di Produzione Standard Totale alla data di presentazione della domanda di sostegno e non potendo tale carenza essere sanata mediante aggiornamenti successivi del fascicolo aziendale o mediante elementi sopravvenuti, permane il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza già comunicato con il preavviso di rigetto.
4	RCCLSN87D06F839R	RICCI ALESSANDRO	Dalla verifica effettuata mediante applicativo SIAN non risulta rilasciata la domanda (Mud) di sostegno relativa all'intervento SRD02, prevista nell'ambito del pacchetto integrato; pertanto, non risulta rispettata la modalità di partecipazione stabilita dal bando, che prevede la presentazione congiunta delle due domande.Il bando stabilisce, all'art. 2 - Obiettivi e finalità, che con tale bando “si interviene secondo una logica di progettazione integrata che consente ai giovani di ottenere un incentivo per l'insediamento in aziende agricole (Intervento SRE01) ed un contributo per la realizzazione di investimenti attraverso l'attivazione obbligatoria dell'intervento SRD02”.	Osservazioni pervenute con nota del 22.06.2026 prot. n. 81052/2026	Le osservazioni formulate non risultano idonee a superare i motivi ostativi già comunicati.Il richiedente ha rappresentato che, per mero errore materiale, in sede di compilazione della domanda sul portale SIAN sarebbe stato indicato il codice intervento SRD01 in luogo del codice intervento SRD02, evidenziando che la documentazione tecnica ed amministrativa allegata alla domanda sarebbe stata predisposta con riferimento all'intervento SRD02 e chiedendo, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio.L'istruttoria effettuata sul sistema informativo SIAN ha accertato che il richiedente ha effettivamente rilasciato la domanda di sostegno n. 54830124852 riferita all'intervento SRD01 – "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole", come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso interessato in sede di controdeduzioni. La domanda reca espressamente il codice intervento SRD01, nonché i relativi criteri di ammissibilità, criteri di selezione, piano degli investimenti e quadro procedurale propri del medesimo intervento.Pertanto, la documentazione trasmessa non dimostra la presentazione della domanda relativa all'intervento SRD02, bensì conferma l'avvenuto rilascio di una domanda afferente ad un diverso intervento del CSR Molise 2023-2027.Ai sensi dell'art. 2 del Bando "Pacchetto Giovani – Edizione 2025", l'accesso ai benefici è subordinato all'attivazione congiunta e obbligatoria degli interventi SRE01 - Insediamento giovani agricoltori e SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per l'ambiente, clima e benessere animale. Il medesimo articolo dispone che la domanda di sostegno consente l'accesso contestualmente ai due interventi e che la perdita di ammissibilità rispetto ad uno di essi determina la decadenza degli aiuti anche per l'altro.Ne consegue che la presentazione della domanda relativa all'intervento SRD02 costituisce elemento essenziale ed indefettibile per la partecipazione al bando e per la validità del "Pacchetto Giovani". Alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande non risulta, invece, rilasciata alcuna domanda riferita all'intervento SRD02.La correzione richiesta dal richiedente non può essere qualificata come mera rettifica di errore materiale, in quanto comporterebbe la modifica dell'oggetto della domanda di sostegno e della manifestazione di volontà formalmente espressa mediante il rilascio telematico sul portale SIAN. Tale operazione determinerebbe, di fatto, la sostituzione di una domanda riferita all'intervento SRD01 con una domanda riferita all'intervento SRD02, mai validamente presentata entro i termini previsti dal bando.Per consolidato principio applicabile alle procedure selettive pubbliche, il soccorso istruttorio è volto a chiarire o completare elementi documentali già esistenti e non può essere utilizzato per modificare elementi essenziali dell'istanza, integrare ex post requisiti o condizioni di partecipazione mancanti, né consentire la presentazione tardiva di una domanda diversa da quella originariamente rilasciata. L'accoglimento della richiesta determinerebbe, altresì, una violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e par condicio tra tutti i partecipanti alla procedura.

5	RTCNGL06R11C632I	RITUCCI ANGELO	Dalle verifiche effettuate emerge quanto segue: a) nel Piano di Insediamento Aziendale si afferma che: "Il giovane imprenditore agricolo Angelo Ritucci si è recentemente insediato nella gestione aziendale, subentrando alla madre Fratino Loreta Antonia (...). Nei tre anni antecedenti all'insediamento, la conduzione dell'azienda è stata svolta direttamente dalla madre del giovane, in forma imprenditoriale autonoma (...)". Tuttavia, dagli accertamenti istruttori effettuati mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), è emerso che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il fascicolo aziendale intestato alla sig.ra Fratino Loreta Antonia risultava ancora attivo e validato. Tale circostanza appare incoerente con quanto rappresentato nel Piano di Insediamento Aziendale e non consente di accertare con sufficiente certezza l'effettivo e completo trasferimento dell'azienda agricola al giovane richiedente, come richiesto dall'art. 5, comma 1, lettere c), d) ed f), del bando, determinando una incongruenza tra le dichiarazioni rese e le risultanze delle banche dati ufficiali utilizzate nell'ambito dell'attività istruttoria;b)dalle verifiche effettuate sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è emerso che la sig.ra Fratino Loreta Antonia risulta tuttora intestataria di procedimenti amministrativi afferenti ad interventi finanziati nell'ambito del PSR Molise 2014-2022, avviati anteriormente all'insediamento dichiarato dal richiedente. In particolare, per tali procedimenti non risulta la conclusione amministrativa mediante presentazione e definizione delle relative domande di pagamento a saldo, permanendo pertanto in capo alla medesima beneficiaria i correlati obblighi, impegni ed adempimenti amministrativi anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno da parte del sig. Ritucci Angelo;c)inoltre, nel Piano di Insediamento Aziendale e nel programma degli investimenti presentato a valere sull'intervento SRD02 è prevista la realizzazione di un nuovo vigneto della superficie di circa 1,50 ettari. Dall'analisi della documentazione trasmessa e dagli accertamenti istruttori effettuati è emerso che la realizzazione di tale intervento è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione al trasferimento delle quote/autorizzazioni viticole da parte della competente struttura regionale. Alla data odierna, tale titolo autorizzativo non risulta rilasciato e non emerge la presentazione di alcuna istanza finalizzata al trasferimento delle autorizzazioni viticole necessarie alla realizzazione dell'intervento programmato. Ne consegue che non risultano comprovate le condizioni necessarie a garantire l'effettiva cantierabilità e realizzabilità dell'investimento nei termini e secondo le modalità rappresentate nel Piano di Insediamento Aziendale. Pertanto, uno degli investimenti caratterizzanti il Piano non appare concretamente realizzabile, venendo meno la necessaria certezza circa la fattibilità tecnico-amministrativa dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi produttivi, economici e ambientali ad esso correlati.	Osservazioni pervenute con nota del 04.08.2026 prot. n. 103751/2026	A seguito della comunicazione dei motivi ostativi il richiedente ha formalmente rinunciato alla domanda di sostegno e ai benefici richiesti. Pertanto il procedimento si conclude con presa d'atto della rinuncia e conseguente esclusione della domanda dalla graduatoria delle istanze ammissibili.
---	------------------	----------------	--	---	---